

**PILLOLE FISCALI**  
**Rottamazione delle Cartelle Esattoriali**  
**n. 1/2017**



**Francesco Paolo Cirillo**

Professore a contratto Università degli Studi di Napoli "Parthenope"  
Dottore Commercialista  
Revisore Legale  
Mediatore Abilitato




Napoli, lì 16/01/2017

Il Decreto Fiscale 193/2016 convertito in Legge 225/16 collegato alla manovra fiscale, ha definito la Road Map per l'addio ad "Equitalia", che dal 01 Luglio 2017 lascerà il posto all'Ente Pubblico Economico "Agenzia delle Entrate Riscossione".

Nel periodo tra Natale e l'Epifania l'Equitalia non ha notificato Cartelle Esattoriali, salvo alcuni atti inderogabili che sono giunti attraverso la PEC.

Con il passaggio di tutti i rapporti giuridici attivi/passivi/processuali a questo nuovo ente della riscossione, non verranno meno né gli aggi né situazioni particolari, ma vi è la definizione agevolata delle cartelle di pagamento e cioè "**la rottamazione**"; questa procedura elimina totalmente gli interessi di mora, vi è la non debenza di tutte le sanzioni amministrative, a prescindere dalla ragione per cui sono state in origine irrogate, dall'imposta o dal contributo a cui sono collegare e dall'ente che le ha irrogate, sempre che siano fiscali/contributive.

Si possono rottamare i ruoli notificati per il periodo che va **dal 01/01/2000 al 31/12/2016**, e la definizione afferisce a:

-  Cartelle di pagamento;
-  Avvisi di accertamento esecutivi dell'Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Dogane, Monopolio;
-  Avvisi di addebito INPS.

Sono purtroppo **esclusi** dalla procedura di rottamazione:

- ✚ L'IVA riscossa all'importazione;
- ✚ Importi a titolo di recupero d'aiuti di Stato;
- ✚ Crediti afferenti le pronunce di condanna della Corte dei Conti;+
- ✚ Multe, ammende e sanzioni pecuniarie ricevute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
- ✚ Altre sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi ed a premi dovuti dagli Enti Previdenziali.

Si deve presentare **entro il 31/03/2017** la richiesta, attraverso il modello DA1, che altro non è che la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata, che è disponibile sul sito [www.gruppoequitalia.it](http://www.gruppoequitalia.it); nel modello DA1 si dovrà indicare la modalità di pagamento prescelta ovvero in unica soluzione oppure in maniera rateale con un massimo di cinque rate scadenti tre nel 2017 e due nel 2018, con scadenza a settembre 2018.

Nel modello dovranno essere riportati oltre ai dati anagrafici:

- Numero identificativo della Cartella Esattoriale per la quale si chiede la rottamazione;
- Il carico monetario che si vuole definire;
- Il numero di rate scelto per il pagamento;
- L'assunzione dell'impegno a rinunciare alle pendenze giudiziarie in corso.

Si riscontra che la "rottamazione" può essere anche parziale, quindi di una sola parte del ruolo.

**Entro il 31/05/2017** l'Equitalia comunicherà:

- ✓ L'ammontare complessivo delle somme dovute;
- ✓ L'importo di ogni singola rata;
- ✓ La data precisa di scadenza di ogni singola rata.

L'Equitalia dopo la richiesta di "rottamazione", non può avviare nuove azioni esecutive o iscrivere nuovi fermi amministrativi.

Il pagamento delle somme dovute potrà essere effettuato mediante:

- Addebito sul c/c indicato nella richiesta di rottamazione;
- Pagamento diretto, a scadenza prefissata da Equitalia, presso gli sportelli dello stesso Ente;
- Bollettini precompilati che Equitalia è tenuta ad allegare alla risposta di comunicazione relativa agli importi da pagare.

Equitalia fornisce ai contribuenti i dati necessari ad individuare i carichi pendenti che possono essere definiti:

- Presso gli sportelli;
- Nell'area riservata del proprio sito internet istituzionale.

Inoltre entro il 28/02/2017 Equitalia a mezzo posta ordinaria, avvisa il contribuente/debitore dei carichi affidati nel 2016 per i quali alla data del 31/12/2016 risulta non ancora notificata la cartella di pagamento.

Attenzione però che il contribuente decade dalla definizione agevolata nel caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento, sia dell'unica rata ovvero di una delle cinque rate che compongono la dilazione di pagamento.

Possono essere inclusi nella richiesta di rottamazione anche quelle Cartelle Esattoriali ove siano stati emessi provvedimenti di dilazione da parte di Equitalia e che siano ancora in corso; ovviamente le somme già versate non saranno rimborsabili.

Si ritiene il caso di dare una ipotesi di pratica di rottamazione.

**Cartella Esattoriale n. 071 2011 001234567890**



IRPEF	<b>€ 5.800,00</b>
SANZIONI	<b>€ 1.740,00</b>
IRPEF-Interessi iscrizioni a ruolo	<b>€ 1.450,00</b>
Interessi di mora	<b>€ 980,00</b>
Aggio	<b>€ 100,00</b>
Spese di notifica	<b>€ 5,00</b>
<b>Totale Cartella</b>	<b>€ 10.075,00</b>

**Importi dovuti con Rottamazione**



IRPEF	<b>€ 5.800,00</b>
SANZIONI	-----
IRPEF-Interessi iscrizioni a ruolo	<b>€ 1.450,00</b>
Interessi di mora	-----
Aggio	-----
Spese di notifica	<b>€ 5,00</b>
<b>Totale Cartella</b>	<b>€ 7.255,00</b>

In sintesi:

<b>Periodo</b>	Dal 01/01/2000 al 31/12/2016
<b>Definizione agevolata</b>	- Cartelle di pagamento - Avvisi di accertamento esecutivi A.E./Dogane - Avvisi addebiti INPS
<b>Oggetto</b>	- IRPEF - IRAP - IVA - Contributi INPS/INAIL - IMU/TASI
<b>Rottamazione</b>	- Entro il 31/03/2017 - Compilazione modello DA1 scaricabile dal sito <a href="http://www.gruppoequitalia.it">www.gruppoequitalia.it</a>
<b>Definizione</b>	- Entro il 31/5/2017 Equitalia comunica: 1) ammontare somme dovute; 2) ammontare singole rate; 3) data singola scadenza.
<b>Scadenze rate</b>	- Unica rata entro Luglio 2017 - Rateizzo in 5 rate: <ul style="list-style-type: none"><li>➤ Luglio 2017            24% del dovuto</li><li>➤ Settembre 2017       23% del dovuto</li><li>➤ Novembre 2017       23% del dovuto</li><li>➤ Aprile 2018            15% del dovuto</li><li>➤ Settembre 2018       15% del dovuto</li></ul>
<b>Modalità di pagamento</b>	- Domiciliazione bancaria - Bollettini postali inviati da Equitalia - Presso sportelli Equitalia
<b>Invio modello</b>	- A sportello personalmente o a mezzo delega in calce al modello DA1 - A mezzo PEC
<b>Accettazione</b>	- Si rinuncia con la rottamazione al contenzioso in corso
<b>Decadenza</b>	- Mancato versamento - Versamento insufficiente - Versamento tardivo